



La lotta contro il crimine non passa per la schedatura dei cittadini

Tutti in libertà vigilata in nome della sicurezza?

Tentativi di far passare il "key escrow" nel regolamento sui documenti elettronici, obbligo di mettere a disposizione delle forze dell'ordine gli elenchi degli abbonati ai servizi di telecomunicazioni: è sempre vivo il rischio di generare un Grande Fratello digitale. Inutile, oltre che pericoloso.

Una dopo l'altra entrano nell'ordinamento le norme che dovrebbero guidare lo sviluppo della società dell'informazione nel nostro paese. Norme importanti, in qualche caso fortemente innovative, ma che destano perplessità sotto molti punti di vista. In queste pagine parliamo di un aspetto allarmante, che riguarda la sicurezza delle informazioni e il diritto delle persone alla riservatezza.

Partiamo da una doppia buona notizia: è in dirittura di arrivo il regolamento sul documento informatico e la firma digitale, del quale abbiamo più volte parlato nei mesi scorsi, predisposto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e approvato dal Governo (con una discutibile modifica sui requisiti degli organismi di certificazione, ne abbiamo parlato un mese fa). Il testo, ricevuto il *placet* del Consiglio di Stato, mentre scrivo è all'esame delle commissioni parlamentari competenti. E ha passato l'esame del Consiglio di Stato, e potrebbe essere già in vigore mentre leggete queste righe, un altro regolamento di grande importanza, quello sulla gestione del protocollo informatizzato negli uffici pubblici, indispensabile tratto di unione tra le norme sul documento elettronico e il progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Indispensabile perché, se le informazioni telematiche non sono valide agli effetti di legge, la rete progettata dall'AIPA non serve a nulla.

Ma proprio sull'*iter* del primo regolamento (del quale abbiamo parlato sui numeri 168, 169 e 176 di *MCmicrocomputer*) corrono voci inquietanti. Sembra che siano state fatte pressioni discrete su alcuni componenti delle commissioni parlamentari, affinché nel parere che devono trasmettere al Governo inseriscano il suggerimento di introdurre

qualche limitazione nella segretezza delle chiavi crittografiche, allo scopo di facilitare l'intercettazione delle comunicazioni telematiche nelle indagini giudiziarie.

Non è difficile collegare questa voce a una notizia che viene dagli USA. Sembrava che l'amministrazione Clinton fosse sul punto di liberalizzare l'esportazione degli algoritmi di crittografia, ancora soggetta ad anacronistiche limitazioni, ma ora pare che questa apertura debba essere condizionata alla presenza nell'algoritmo di una *backdoor*, cioè di una "porta di servizio" che consenta alle forze di polizia di decifrare i contenuti delle comunicazioni anche senza disporre della copia della chiave privata.

Sistemi inutili e pericolosi

Le obiezioni che si possono muovere a questa impostazione sono molte (si veda, in particolare "Key escrow, una questione molto delicata" su *MCmicrocomputer* n. 168, dicembre '96), ma la questione appare particolarmente assurda proprio in relazione al secondo regolamento in corso di emanazione, quello su protocollo. Vediamo perché.


Il protocollo degli uffici pubblici costituisce uno dei pilastri dell'azione della pubblica amministrazione e funziona ancora sulla base di un regolamento che risale all'inizio del secolo (porta il n. 35 del 1900 e trae origine da un regio decreto del 1875). E' evidente che la gestione del protocollo, cioè della registrazione di tutti i documenti in entrata e in uscita da ogni ufficio, è un momento essenziale dell'attività amministrativa e ne condiziona l'efficacia e la trasparenza. Solo attraverso il

protocollo si può rintracciare una "pratica" nel suo spesso complicato iter da un'amministrazione all'altra, conoscere eventualmente il nome dei funzionari ai quali viene di volta in volta assegnata, scoprire i non infrequenti intoppi e, se occorre, rimetterla in cammino.

Nel momento in cui la pratica si "smaterializza" e diventa un insieme di bit (come di fatto prevedono il progetto della rete unitaria della PA e il regolamento sul documento informatico), anche la gestione del protocollo deve essere automatizzata e costituire una parte essenziale della procedura digitale. La registrazione manuale di un documento che viaggia in rete in tempo reale è un controsenso, tanto più che le stesse procedure della trasmissione elettronica dei documenti consentono di generare automaticamente tutte le necessarie annotazioni. In pratica ogni documento può avere una *header* sostanzialmente simile a quello di qualsiasi messaggio e-mail, che permette di avere la traccia di tutti i suoi passaggi.

E' chiaro che nel caso di atti e documenti della pubblica amministrazione sono di sostanziale rilevanza l'autenticità dei contenuti, l'identificazione certa dei mittenti, le annotazioni temporali (time stamping), oltre all'eventuale segretezza delle informazioni. Tutto questo viene assicurato dai sistemi di crittografia a chiave asimmetrica, definiti appunto dal regolamento approvato dal Governo il 5 agosto scorso. Ora, se lo stesso Governo cedesse alle pressioni internazionali e rendesse meno sicuri i sistemi di cifratura, il primo settore a risentirne sarebbe proprio quello della pubblica amministrazione.

Le norme in materia di certezza, autenticità e segretezza delle comunicazioni costituiscono il fulcro del sistema e sono ben predisposte nel progetto dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. La seconda versione del testo, che non prestava il fianco a critiche sostanziali, ribadiva nel primo comma dell'articolo 13 il principio della segretezza della corrispondenza, con un esplicito richiamo all'articolo 15 della Costituzione. Poteva sembrare un'aggiunta ovvia, e perciò inutile, ma in realtà andava contro la tendenza, in atto in molti stati, di imporre forme di *key escrow*, cioè di obbligo di deposito della chiave privata, per



"My lock, my key" è un sito dedicato alla difesa della "libertà di crittografia", alla URL <http://www.crypto.com/>.

consentire alle autorità di polizia l'intercettazione e la lettura della corrispondenza delle organizzazioni criminali.

Nel testo approvato dal Governo sono state introdotte diverse modifiche, almeno due delle quali richiedono una riflessione. La prima consiste nella già citata limitazione dei soggetti che possono svolgere l'attività di certificazione delle firme, la seconda è passata a prima vista inosservata: dall'articolo 13 è scomparso il primo comma, quello che estendeva alla comunicazione telematica la

Internet non è "trasmissione di dati"!

Due anni fa, quando si cercava di interpretare il decreto legislativo 103/95, molti dissero che l'attività degli Internet provider doveva essere classificata come "trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito".

Noi sostenemmo invece che i fornitori di Internet dovevano essere compresi nella categoria dei "servizi di telecomunicazioni" (vedi in particolare MCmicrocomputer n. 160, marzo 1996 e i testi indicati alla URL http://www.interlex.com/regole/indice.htm#103_95).

Ora le definizioni del DPR 318/97 danno ragione alla nostra interpretazione. Che molti Internet provider abbiano presentato la dichiarazione o richiesto l'autorizzazione come fornitori di "trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito" invece che come fornitori di "servizi di telecomunicazioni" può essere scusabile, data l'ermeticità delle norme. Che il Ministero le abbia accettate è incredibile, ma vero.

Contents:

- ▶ What is PGP?
- ▶ Download PGP
- ▶ Documentation
- ▶ FAQs
- ▶ Products & services
- ▶ PGP versions
- ▶ Language support
- ▶ Known bugs
- ▶ PGPfone
- ▶ PGP links
- ▶ About this page
- ▶ Mirror sites

PGP 5.0i released!

The platform independent volumes of the PGP 5.0 source code books have now been scanned in and proof-read. This includes the whole encryption library with the new algorithms, key formats and keyserver support. A Unix command line version of PGP 5.0i is available for [download](#) now. The Windows and Macintosh versions will take a few more weeks to finalize, because the binary files (which are radix64 encoded) have shown to be very difficult to proof-read. You can read more about the scanning project [here](#).

Part	Amount scanned	Amount proof-read
Platform independent code	100 %	100 %
Unix beta version	100 %	100 %
Unix release version	0 %	0 %
Windows specific code	100 %	92 %
Macintosh specific code	100 %	74 %

You are visitor number **726687** since May 23, 1995.

Per sapere tutto sui sistemi di crittografia e autenticazione basta andare alla pagina "The international PGP home page", alla URL <http://www.ifi.uio.no/pgp/>.

protezione della segretezza della corrispondenza sancita dall'articolo 15 della Costituzione (i due testi sono su InterLex, alla pagina <http://www.interlex.com/testi/attielet.htm> quello dell'AIPA e alla pagina <http://www.interlex.com/testi/attiedoc.htm> la versione del Governo). Non è cancellando un

Anonimato e sicurezza

Con il fine dichiarato di combattere la criminalità si mette in pericolo la libertà di comunicazione dei cittadini, proponendo sistemi di crittografia "violabili" o imponendo la schedatura di tutti gli abbonati al telefono e ai servizi di telecomunicazioni da parte delle forze dell'ordine. Ma, nello stesso tempo, si consente agli Internet provider di offrire abbonamenti senza accertarsi dell'identità dei richiedenti. E' il caso di molte offerte promozionali, che prevedono l'accesso gratis per un periodo limitato, dopo una procedura di iscrizione che non offre protezioni contro l'inserimento di nomi falsi, o altre misure di sicurezza, come l'esclusione della possibilità di immettere informazioni nella Rete. E non vi sono norme (che andrebbero comunque calibrate con molta attenzione) che obblighino i provider a tenere traccia dei collegamenti per risalire agli autori di eventuali atti illeciti. In questo modo qualsiasi malintenzionato che si proponga di "fare danni" in rete può assicurarsi l'impunità sottoscrivendo un abbonamento promozionale. Tutto questo non ha niente a che fare con la protezione della riservatezza, è una semplice trovata commerciale. La facoltà di assumere "identità virtuali" su Internet è ormai quasi universalmente accettata, ma il diritto alla privacy non deve servire per violare, nel migliore dei casi, la privacy degli altri utenti della Rete. C'è solo da sperare che il decreto legislativo su questa materia, previsto dalla legge 676/96, non si faccia attendere troppo.

comma da un regolamento che si può rendere inefficace un principio costituzionale, ma la situazione internazionale induce a considerare sotto una luce allarmante la scomparsa del riferimento.


Infatti il Governo dovrebbe tener conto di precise indicazioni formulate dalle commissioni parlamentari, che richiedessero qualche forma di "apri-scatole" per consentire alle forze di polizia di decifrare o decrittare comunicazioni telematiche sospette, beninteso con tutte le garanzie previste dall'ordinamento. Potrebbe trattarsi del famigerato *key escrow*, o dell'ancor più perverso meccanismo della *backdoor*. Cioè la presenza di un "passaggio segreto" negli algoritmi di crittografia ammessi, che consentisse alle autorità di leggere le informazioni trasmesse in codice. E' lo stesso principio del "Clipper chip", che periodicamente, e fino a ora inutilmente, l'amministrazione degli Stati Uniti cerca di imporre ai produttori di computer e, di conseguenza, all'intera società dell'informazione.

E' necessario ribadire con forza la pericolosità di queste soluzioni, e di altre simili che potrebbero essere escogitate, oltre alla loro sostanziale inutilità. L'affidamento obbligatorio della chiave privata a un'autorità, comunque qualificata, equivale all'obbligo per tutti i cittadini di depositare una copia delle chiavi di casa presso il più vicino commissariato di polizia, con il pretesto che potrebbero servire per perquisire le abitazioni dei delinquenti. Sarebbe pericoloso, perché qualche malintenzionato potrebbe impadronirsi delle chiavi depositate, o qualche soggetto autorizzato potrebbe farne un uso improprio; sarebbe inutile perché un delinquente, depositata la copia della chiave, provvederebbe subito a cambiare la serratura. Nello stesso modo non solo un criminale, ma anche il più onesto dei cittadini potrebbe servirsi di una chiave di crittografia non depositata per proteggere la segretezza della sua corrispondenza.

Per gli stessi motivi sarebbe inutile l'imposizione della *backdoor* all'interno degli algoritmi di cifratura (si potrebbero usare software che ne sono sprovvisti) e sarebbe ancora più pericolosa, perché sostituirebbe a un sistema statisticamente sicuro un sistema intrinsecamente insicuro. Non c'è dubbio che l'adozione di un siffatto congegno sarebbe presa come una sfida dalla comunità telematica internazionale (non solo dagli hacker), che si metterebbe subito al lavoro per scovare e diffondere il modo di scassinare le chiavi crittografiche. L'effetto sui livelli di sicurezza precedente, sarebbe quello dell'imbecille che lascia la chiave di casa sotto lo zerbino.

SE NON C'È DA NOI, NON C'È

Tutto il software lo trovi qui: <http://www.ntt.it/quotha32/quotha32.htm>



Delphi 3 Standard	it L.	179
Delphi 3 Pro	it L.	1.010
Delphi 3 Pro comp. Upgr.	it L.	489
Delphi 3 Client/Server Upgr. da Dev. 2.0	in L.	2.849
Delphi 3 Client/Server	in L.	3.399

JBuilder Standard	it L.	179
JBuilder Professional	it L.	1.060
JBuilder Pro Upgr.	it L.	510

C++ Builder Std.	it L.	175
C++ Builder Pro	it L.	1.029
C++ Builder Pro Comp. Upgr.	it L.	519
C++ Builder Client/Server	in L.	3.399
C++ Builder Client/Server Upgr.	in L.	2.649

TUTTO PER SCRIVERE BENE



Gli indispensabili strumenti per scrivere in un italiano chiaro, corretto ed efficace.

I migliori pacchetti della produzione **Expert System** (Errata Corrige 2.5, Impariamo l'Italiano, Factotum per Word e Ipse Dixit De Luxe) raccolti in un unico prodotto, per avere a portata di mano tutto ciò che serve per scrivere bene.

Tutto per scrivere bene (da qualunque prodotto Expert System) it L. 459

Errata Corrige 2.5 it L. 239

Errata Corrige 2.5 Upgr. it L. 129

Errata Corrige Home it L. 99

Errata Corrige + Ipse Dixit it L. 309

Impariamo l'italiano it L. 129

Factotum per Word it L. 119

Ipse Dixit De Luxe it L. 119



per gli studenti...

... un'attenzione particolare!

Licenza Studenti per:

Applicazioni	L.	149
Sistemi	L.	99
Strumenti di sviluppo	L.	149
Publisher	L.	59
Works	L.	59



PRENOTA LA TUA COPIA: ENCARTA 98 ITA L. 214.000

L'enciclopedia multimediale più diffusa al mondo completamente in italiano

DizioROM L. 219.000

- Contiene 6 fantastici Dizionari Multimediali
- Dizionario Enciclopedico Rizzoli
- » Sinonimi e Contrari
- » Inglese-Italiano; Italiano-Inglese
- » delle sentenze latine e greche
- » delle citazioni
- Encarta Atlante geografico

NOVITÀ

Microsoft® per le Aziende

VISITA IL NOSTRO SITO WEB

<http://www.ntt.it/quotha32/quotha32.htm>

INDIRIZZO INTERNET
magiq32@mbox.icom.it

REPERIBILI DA NOI
TUTTI I PRODOTTI

TELEFONATECI!

CONDIZIONI COMMERCIALI

Tutti i prezzi sono espressi in migliaia di lire al netto di I.V.A., sono scontati rispetto al listino ufficiale produttori con riserva di variazioni di prezzo senza preavviso. "Pagamento: 1) in contrassegno con assegno circolare NT intestato a MagiQ32 s.r.l., oppure in contanti; 2) anticipato: sconto 3%; 3) carta di credito (solo ordini scritti) VISA, American Express, CartaSi; 4) pagamenti e prezzi personalizzati per clienti Corporate e Istituzionali: richiedeteci un preventivo!" Spedizione a mezzo corriere espresso con addebito di L. 20.000+IVA in fattura oppure a mezzo posta con addebito di L. 12.500+IVA in fattura. La merce si intende salvo al venduto. La presente offerta è valida sino ad esaurimento scorte ed annulla e sostituisce quelle precedenti.

Microsoft
PUNTO DI CONTATTO

Quotha32
Discount Software

siamo allo SMAU

Pad. 11 - Stand L 18

Punti vendita

- BARANZATE DI BOLLATE (MI) - Via Milano, 238
Tel. 02-3564381 - Fax 02-3560769
- BENEVENTO - Via V. Veneto, 21
Tel. 0824-28863 - Fax 0824-28863
- BOLOGNA - Via Irnerio, 10/E
Tel. 051-246454 - Fax 051-246454
- CAGLIARI - V.le S. Avendrace, 36
Tel. 070-279054 - Fax 070-275153
- CAMUCIA DI CORTONA (AR) - Via Lauretana, 69/71
Tel. 0575-630406 - Fax 0575-630406
- CATANIA - Via V. Veneto, 64/AB
Tel. 095-502568 - Fax 095-502568
- CIVITA CASTELLANA (VT) - Via Giovanni XXIII, 10
Tel. 0761-518133 - Fax 0761-518133
- GALLARATE (VA) - Piazza Risorgimento, 10
Tel. 0331-786644 - Fax 0331-782707
- MILANO - Via Archimede, 41
Tel. 02-741933 - Fax 02-70106288
- MILANO - C.so Vercelli, 37 - Ang. P. Giovia
Tel. 02-4813292 - Fax 02-4812344
- MONTEROTONDO (RM) - Via XX Settembre, 8/A/B
Tel. 06-9061751 - Fax 06-9061751
- NOVARA - Via Canobio ang. Via Ricotti
Tel. 0321/620669 - Fax 0321-611215
- PARMA - Via Repubblica, 5 A
Tel. 0521-206279 - Fax 0521-231226
- PARMA - Via Fratelli, 26
Tel. 0521-771685 - Fax 0521-771738
- PAVIA - Corso Cavour, 51
Tel. 0382-26941 - Fax 0382-26941
- PRATO - Via Santa Trinità, 49
Tel. 0574-24169 - Fax 0574-22732
- QUARTU S. ELENA (CA) - Via S. Antonio, 116
Tel. 070-868076 - Fax 070-868076
- ROMA - Via Del Fiume Giallo, 397
Tel. 06-5200211 - Fax 06-5297401
- ROMA - Via degli Ammiragli, 73
Tel. 06-636689 - Fax 06-39740636
- ROMA - Via della Bufalotta, 244/246
Tel. 06-87136696 - Fax 06-87136632
- ROMA - Via Merulana, 97
Tel. 06-70495516 - Fax 06-77207269
- SALERNO - C.so Garibaldi, 185
Tel. 089-232199 - Fax 089-232199
- TORINO - Via Sacchi, 52/B
Tel. 011-503911 - Fax 011-503911
- TRENTO - Vicolo del Vò, 28
Tel. 0461-231316 - Fax 0461-234564
- VICENZA - Viale Trieste, 379/381
Tel. 0444-511933 - Fax 0444-319042

MagiQ32 s.r.l.

Via Portogallo, 2 - 47037 Rimini (RN)
Tel. 0541-749503 - Fax 0541-742058



CHIAMATA GRATUITA

Fax Verde

167-844059

Quotha32
Discount Software

Quale fiducia potrebbero nutrire il mondo del commercio telematico, le pubbliche amministrazioni e gli stessi cittadini in un sistema di crittografia (e quindi di certificazione e autenticazione) di cui altri può possedere la chiave, anzi, un *pass-partout* che sostituisce tutte le chiavi? Pensiamo ancora alla sicurezza dei dati personali: quale affidamento può offrire una protezione che ha in sé un meccanismo di disattivazione?

Il problema è molto, molto serio, perché la *backdoor* può costituire realmente l'arma risolutiva del Grande Fratello digitale, impugnata con il pretesto della lotta alla criminalità. Fra l'altro, quale governo può avere il coraggio di adottare sistemi di cifratura il cui *pass-partout* sia nelle mani di un altro governo, di un Grande Fratello straniero?

Eppure non è impossibile mettere le forze di

polizia in grado di decrittare, con le necessarie garanzie, la corrispondenza cifrata dei sospetti criminali telematici. La soluzione è semplice, dal momento che la rottura di una chiave crittografica è solo una questione di potenza di calcolo. Si lascino liberi i cittadini di usare chiavi sicure e realmente segrete, ma con il limite di una certa lunghezza, da rivedere periodicamente in relazione all'aumento della potenza di elaborazione diffusa. Quindi si costituisca un solo grande centro di decrittazione, con i più potenti supercomputer disponibili, che sia in grado di violare in tempi ragionevoli le protezioni apposte legalmente (i criminali più accorti useranno chiavi sempre più lunghe del consentito e quindi più lente da rompere, ma dovrebbe essere noto a tutti che la legge di per sé non impedisce i comportamenti illeciti). Questo centro, sottoposto al controllo di un eser-

Publicità ingannevole e diritto all'informazione

L'accesso a Internet in Italia costa meno che nel resto d'Europa? Lo ha affermato uno spot televisivo della nostra Telecom, e toccherà all'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilire se si tratta di pubblicità ingannevole, come afferma in una denuncia l'associazione "La città invisibile".

Sfugge forse agli estensori della denuncia che il problema delle tariffe di connessione in Italia non è tanto quello del prezzo della chiamata urbana, quanto il fatto che una non trascurabile fetta della popolazione deve pagare la ben più costosa tariffa interurbana.

Ma da quest'orecchio Telecom Italia e il Ministero delle comunicazioni non sentono o non vogliono sentire. Si parla di tariffe "agevolate" o "promozionali", ma non si affronta la questione delle pari condizioni di accesso all'informazione per tutti i cittadini.

Una lunga storia

La vicenda delle tariffe agevolate per l'accesso a Internet è nota e inizia dal programma elettorale dell'Ulivo, con le ottantotto "tesi", che

cercavano di tracciare un progetto per lo sviluppo della società italiana. Le tesi numero 51 e 52 erano intitolate, rispettivamente, "L'informazione" e "Il futuro delle telecomunicazioni": la divisione in due diversi punti di un argomento che gli osservatori di tutto il mondo consideravano già da tempo come unitario rivelava subito una visione poco aggiornata del problema, mentre i contenuti suscitavano una forte protesta del "popolo telematico". L'Ulivo rispondeva con due documenti, "Società delle comunicazioni e mercato globale" e "Patto per la telematica", nel quale era contenuta la chiara promessa di una "tariffazione ridotta per gli usi telematici".


Con l'apparente intenzione di mantenere la promessa, il 28 febbraio scorso il Governo varava un decreto che prevedeva la possibilità di accesso a Internet a "condizioni promozionali". Condizioni che suscitavano un nuovo coro di proteste, sicché il 16 maggio un successivo decreto sospendeva gli effetti del primo.

Si attendeva qualche novità in occasione del Summit della comunicazione, organizzato a Napoli da Telecom Italia ai primi di luglio, e la novità era una doccia fredda: una nota del gestore nazionale delle TLC affermava che di tariffe agevolate per l'accesso a Internet non era neanche il caso di parlare, visto che l'ottanta per cento della popolazione italiana può collegarsi a Internet alla tariffa urbana e che questa è la più economica d'Europa. Da allora il silenzio, se si trascurano rinnovate promesse governative e i "si dice" filtrati da riservatissime riunioni al Ministero delle comunicazioni.

L'uscita pubblicitaria di Telecom Italia riapre il problema. "Pubblicità ingannevole", dice l'associazione, e allega una serie di tabelle che dimostrano, sulla base di dati forniti dall'autorevole OECD di Parigi, che i costi di connessione a Internet in Italia non sono "tra i più bassi in Europa", come afferma lo spot. Pronta la replica di Telecom Italia, corredata di altre tabelle e sofisticati "distinguo" a sostegno delle proprie affermazioni. Non si parla, questa volta, del presunto ottanta per cento di italiani che accederebbero a Internet alla tariffa urbana, probabilmente perché questo dato dovrebbe cambiare con l'imminente riorganizzazione della rete telefonica. Infatti l'annunciato dimezzamento del numero dei settori in cui è divisa la rete farà crescere il numero di utenti che avranno un POP (punto di presenza) di un Internet provider nel proprio settore.

Ora non è il caso di addentrarsi in complicati raffronti di tabelle (ci penserà l'Autorità anti-trust), ma è bene considerare il problema nei suoi aspetti generali.

Il primo punto da verificare è se sia utile che vengano introdotte facilitazioni nell'accesso a Internet e chi debba decidere su queste. Il Governo dice che queste agevolazioni ci devono essere, Telecom Italia afferma il contrario. Fino a ora è prevalsa la posizione di



La nota di Telecom Italia (<http://www.telecomitalia.it/Telecom/mainweb/intcostx.html>) sulle tariffe di Internet, pubblicata in luglio in occasione del Summit di Napoli, è scomparsa dalla Rete.

cito di garanti e con procedure severe quanto trasparenti, potrebbe consentire alle forze di polizia di compiere le decrittazioni ordinate dalla magistratura. Mantenendo però a un livello ragionevole il rischio di operazioni non autorizzate, perché gli usi impropri o "devianti" del sistema sarebbero difficili in considerazione della sua unicità e quindi controllabilità.

Va da sé che questo centro potrebbe essere istituito a livello internazionale, favorendo la collaborazione delle forze di polizia di diversi paesi, indispensabile nell'era del crimine telematico.

Tutti schedati per decreto

Certo, le forze di polizia hanno bisogno di strumenti efficaci e rapidi per combattere la crimina-

lità, ma devono essere previste solide garanzie affinché non vengano usati in maniera indiscriminata o "deviante". Questo requisito manca in una norma contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica che porta il n. 318 del 19 settembre scorso e si intitola "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni". E' un provvedimento di grande rilievo, che esamineremo in uno dei prossimi numeri, perché costituisce una parte importante di quello che dovrebbe essere il disegno complessivo della riforma di tutto il comparto delle telecomunicazioni e dell'informazione (il testo completo è su InterLex alla pagina <http://www.interlex.com/testi/dpr31897.htm>).

Si tratta di norme di grande rilievo, che dovrebbero essere dettate da una vera e propria legge, preceduta da un largo dibattito dentro e fuori dalle

Telecom e questo è inconcepibile in una nazione democratica.

A questo aspetto si aggiunge la particolare posizione dell'ancora monopolista di fatto, che è nello stesso tempo concorrente e fornitore degli Internet provider privati, e può agire (entro certi limiti) sulle tariffe di interconnessione di questi ultimi alle reti per assicurarsi un vantaggio economico nella fornitura dei servizi agli utenti, oltre che intraprendere campagne promozionali che questi ultimi non possono permettersi.

Infine c'è il problema degli utenti che potremmo chiamare "disagiati", quelli che non hanno un punto di accesso a Internet (POP) nel settore telefonico in cui risiedono e devono quindi connettersi pagando la tariffa interurbana, molto onerosa se si considera che è difficile concludere in pochi minuti una sessione di ricerca e acquisizione di documenti su Internet.

La prima questione è di natura politica e non c'è dubbio che una decisione di questa portata sia di competenza del Governo o del Parlamento. Se è vero che l'accesso alla Rete da parte del maggior numero possibile di cittadini e di imprese costituisce una fondamentale opportunità di crescita culturale ed economica, l'introduzione di tariffe agevolate favorisce senza dubbio questa opportunità. Non si deve dimenticare, fra l'altro, che la diffusione dell'uso delle tecnologie favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro, come è stato ripetutamente sottolineato dall'Unione europea e come è dimostrato dalle esperienze di altri paesi.

Sul secondo punto, che riguarda la posizione dominante di Telecom Italia e le sue politiche di mercato, la questione riguarda l'Autorità anti-trust e, in prospettiva, la nascente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (i cui compiti, nell'attesa, dovrebbero essere assolti dal Ministero delle comunicazioni). Ma qui si vedono, e si vedranno ancor più nel futuro a medio termine, i difetti di una riforma delle telecomunicazioni che ha deliberatamente ignorato il problema della "integrazione verticale", l'ampia facoltà di proporre servizi lasciata ai gestori delle reti e strenuamente difesa da Telecom Italia. Una "regolamentazione asimmetrica", con limiti temporanei, ma reali ed efficaci, all'espansione dei soggetti detentori di una posizione di dominio del mercato, eviterebbe questi problemi. Ma il legislatore italiano ha rimandato alla futura Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni decisione in merito, e nel frattempo il gestore pubblico può espandere la sua influenza sul mercato dei servizi Internet, agendo come un operatore privato e a danno dei veri operatori privati.

Il diritto all'informazione

E siamo alla terza, più importante questione, che supera la

contingenza della politica per investire il più alto campo dei diritti dei cittadini. Perché se l'introduzione di una tariffa agevolata per l'accesso a Internet è un problema che può essere risolto in senso positivo o negativo sulla base di considerazioni politiche, il diritto di accedere alle fonti di informazione a pari condizioni per tutti non può essere subordinato né agli equilibri parlamentari né agli interessi del proprietario delle infrastrutture.

In altri termini il problema non è quello di uno "sconto" sul prezzo di connessione (che riguarderebbe, da quanto sembra, solo i collegamenti a tariffa urbana), ma il fatto che un non trascurabile numero di utenti pagherebbe l'informazione una cifra molto più alta di quella sostenuta dalla maggioranza degli abbonati a Internet.

Ora si dice che l'annunciata riduzione del numero dei settori telefonici renderà più facile per gli Internet provider (Telecom compresa) la creazione di punti di presenza che coprono tutto il territorio. E' vero, mettere in piedi seicentotrenta strutture è più facile che installarne quasi millequattrocento. Ma quanto tempo dovrà passare prima che in tutti i settori sia presente almeno un POP? E' facile prevedere che resteranno ultimi, forse per anni, proprio i settori in cui l'economia è più fragile e l'istruzione meno diffusa, aggravando così le differenze tra le zone avanzate e quelle più arretrate del territorio.

Il "diritto all'informazione", sancito dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e riconosciuto dalla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, anche se non definito specificamente nella Costituzione stessa, deve essere uguale per tutti. E se oggi "diritto all'informazione" significa in buona parte "diritto di accesso a Internet", tutti i cittadini devono poter accedere a Internet a pari condizioni.

Insomma, l'accesso a Internet dovrebbe in qualche modo essere parte del "servizio universale", che però per l'Unione europea (e per il nostro DPR 318 che ne traduce le decisioni) riguarda solo il telefono e un insieme veramente minimo di altri servizi di telecomunicazioni. Il che poteva andar bene, forse, cinquant'anni fa, non oggi, perché il "bene informazione" deve essere alla portata di tutti i cittadini, non solo di quelli con maggiori possibilità economiche o che hanno la fortuna di risiedere in una zona piuttosto che in un'altra.

Nel mondo di oggi, e in quello che possiamo ragionevolmente immaginare per il prossimo futuro, la diversa possibilità di accedere alle informazioni è, e sarà, un elemento discriminante per la crescita degli individui. La divisione della società in due classi, gli "info-ricchi" e gli "info-poveri", passa anche per le tariffe di connessione a Internet.



Anche in Italia non mancano siti in cui si discute dei problemi giuridici e politici di Internet. La URL della pagina "Dei diritti e delle reti" è: <http://www.xs4all.nl/~maurocat/direti.htm>.

aule parlamentari, come è avvenuto negli USA e in altri paesi. Invece è stato emanato un semplice regolamento, con il pretesto dell'accoglimento delle direttive comunitarie sulla liberalizzazione del mercato. E' vero che in questa materia non abbiamo molte possibilità di scegliere, perché la normativa europea su questa materia è vincolante e in molti casi *self-executing*, ma così non si riesce a capire quali direzioni l'Italia voglia intraprendere nel dedalo delle "autostrade digitali", quale politica di sviluppo debba portarci a pieno titolo nella società dell'informazione.

Ora quello che dovrebbe essere il nostro "Telecommunications Act" appare diviso in tre diversi provvedimenti principali: il "Maccanicum primum", cioè la legge 249 del 31 luglio scorso, poi questo regolamento e poi l'imminente (si spera) "Maccanicum secundum", cioè la legge che uscirà dal dibattito sul DDL S1138. E già tra la legge 249 e il DPR 318 ci sono sovrapposizioni che non escludono qualche incongruenza. In più ci sono e ci saranno le varie normative dell'AIPA, del Ministero della pubblica istruzione, di quello dell'università e della ricerca scientifica, i regolamenti tariffari, le regole dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e via discorrendo. Tutto questo senza un disegno unitario, un progetto d'insieme nel quale accogliere la normativa europea. Di fatto le politiche di sviluppo della società dell'informazione in Italia sono oggi nelle mani del mercato, ma di un

mercato che non c'è e non ci sarà per molto tempo, fino a quando un solo operatore manterrà una posizione di fortissimo dominio.


Ma vediamo la norma incriminata. Si tratta del secondo comma dell'art. 17, che dice: *Ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche telematicamente, al Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile.*

Nulla di nuovo, nella sostanza, perché del passaggio di informazioni dai database di Telecom Italia al "cervellone" del Viminale si è parlato più volte, tanto che è in corso un'indagine giudiziaria. Si deve considerare che la disponibilità immediata degli elenchi telefonici, compresi i telefonini e le utenze "riservate" può in qualche misura facilitare l'azione delle forze dell'ordine e della magistratura, anche se è chiaro che i delinquenti più accorti si guardano bene dall'intestare a proprio nome le utenze telefoniche. Ma una disposizione di questa portata non può essere fatta passare alla chetichella in un regolamento, senza la previsione di precisi meccanismi di garanzia e di controllo.

Prima di tutto si dovrebbe verificare la legittimità di questa disposizione, perché o la previsione è contenuta in qualche direttiva (e si dovrebbe comunque valutarne l'obbligatorietà e la compatibilità con il nostro ordinamento), oppure non c'è. In quest'ultimo caso il regolamento potrebbe essere in contrasto con la legge n. 86 del 1989, la cosiddetta "legge La Pergola", che prevede l'accoglimento delle direttive comunitarie con un semplice DPR, ma a condizione che non si introducano disposizioni non contenute nelle direttive stesse o non siano richieste scelte discrezionali del Governo. Si deve aggiungere anche una questione di opportunità, perché dopo anni di polemiche nessuno è ancora riuscito a capire quali dati siano effettivamente registrati nel CED del Viminale, se siano stati raccolti tutti con procedure legittime, chi vi abbia accesso e se non vi siano "passaggi segreti" che consentano a qualcuno di accedere a informazioni che non sarebbero di sua competenza.

Stefano Rodotà, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, il 3 ottobre ha detto a *Radio anch'io* che le direttive europee non c'entrano e che le disposizioni del regolamento non contengono la minima garanzia per i soggetti interessati, né l'indicazione delle finalità della raccolta dei dati: "lo capisco le giuste preoccupazioni degli organi di polizia - ha concluso Rodotà - ma non si può dare a nessuno in un paese democratico una delega in bianco per raccogliere qualsiasi tipo di informazione e utilizzarla poi per qualsiasi finalità".

Questo ci porta a considerare l'articolo 17, terzo comma, in relazione alla legge sulla tutela dei dati personali. Purtroppo, almeno a prima vista, non sorgono problemi di legittimità: l'articolo 12, comma 1, stabilisce che il consenso dell'interessato non è richiesto quando *a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.* Con questo DPR 318 il regolamento c'è. Ed



IPSE DIXIT NUOVA VERSIONE CD-ROM DE LUXE

OLTRE 14.000 CITAZIONI, AFORISMI E BATTUTE PER TUTTE LE OCCASIONI! UTILI DA CONSULTARE, DIVERTENTI DA LEGGERE.

Contiene oltre 14.000 citazioni indicizzate per autore, argomento e testo completo ed è in grado di fornire il giusto spunto o suggerimento per tutte le occasioni. IPSE DIXIT può essere tenuto aperto mentre si scrive con il proprio elaboratore di testi per ottenere, in un attimo, l'ispirazione per continuare la stesura del testo nel modo migliore.

TUTTO PER SCRIVERE *Bene*

Per tutti: dallo studente allo scrittore, dal professionista al manager, dalla segretaria al giornalista.

Corregge in modo automatico gli errori più comuni.


Fornisce il giusto spunto creativo.

Esegue sintesi automatiche di testi.

Risolve all'istante ogni dubbio di grammatica, stile, sintassi o contenuto.

Migliora la qualità di ogni documento in modo facile e rapido.


Novità!



FACTOTUM Word

GLI STRUMENTI PER WORD CHE ESPANDONO IL QUOZIENTE INTELLETTIVO DEL TUO ELABORATORE DI TESTI

CONTIENE: • Sintesi automatica di testi lunghi • Trova tutte le forme • Sinonimi e contrari (oltre 400.000 termini) • Controllo ortografico avanzato intelligente • Coniugatore di verbi • Forme plurali e femminili difficili • Parole straniere d'uso comune • Abbreviazioni e sigle • Statistiche avanzate • Lista delle parole



Con Expert System scrivere diventa sempre più facile... e molto conveniente!


Solo L. 299.000*

Aggiornamento da qualunque prodotto Expert System

ERRATA CORRIGE 2.5 225.000*+
FACTOTUM PER WORD 125.000*+
IPSE DIXIT DE LUXE 125.000*+
IMPARIAMO L'ITALIANO 99.000**=

~~574.000~~
399.000*
TUTTO PER SCRIVERE BENE

Prezzi di vendita consigliati, *IVA ESCLUSA - **IVA INCLUSA.



ERRATA CORRIGE 2.5

Oltre 40.000 utenti

ERRATA CORRIGE E' IL CORRETTORE DI TESTI DELLA NUOVA GENERAZIONE.

ANCORA PIU' COMPLETO E POTENTE NEL TROVARE E CORREGGERE OGNI TIPO DI ERRORE, E' ORA INSOSTITUIBILE NEL SUGGERIRVI LA FORMA MIGLIORE PER OGNI FRASE.

• Compatibile con Word, Works e i più diffusi elaboratori di testo e programmi d'impaginazione • Più di 15.000 regole di controllo intelligenti • Dizionario personalizzabile • 12 stili di scrittura configurabili • Installazione interna nei più importanti elaboratori di testo • Dizionario aggiuntivo economico-legale (opzionale).

IMPARIAMO *l'italiano*

LA NUOVA E RIVOLUZIONARIA "ENCICLOPEDIA" DELLA LINGUA ITALIANA

CONTIENE: • Testo principale con le basi dell'italiano, la costruzione delle frasi, come scrivere meglio, documenti d'uso comune • Suggerimenti utili • Errori da evitare • Schede pratiche • Consigli di Cesare Marchi • Coniugatore di verbi ... e inoltre Blocnotes, ricca Guida all'uso, Suggestore automatico, vista essenziale delle informazioni, possibilità di collegamento diretto con Microsoft® Word, ricerca in linguaggio naturale.



EXPERT SYSTEM *suite*

NOVITA'!
contiene *NetCorrige*
Per usare *ERRATA CORRIGE* all'interno di Microsoft Internet Mail, Netscape Mail, Eudora e Pegasus.

CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO:

- Installazione centralizzata da un unico CD-ROM
- Barra degli strumenti comune
 - Compatibile con Windows 3.1x, 95, NT 4.0.

Chiamateci per conoscere il punto vendita più vicino



EXPERT SYSTEM

INFORMATICA D'AVANGUARDIA

Nuovo indirizzo Internet



è verificato il detto degli antichi giuristi, *summum ius, summa iniuria* (massimo diritto, massima ingiustizia): la schedatura da parte delle forze di polizia di tutti gli abbonati ai servizi di telecomunicazioni (non solo al servizio telefonico pubblico) avviene in forza di una legge che si intitola "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"!

Siamo sempre nel paese dove gli albergatori sono tenuti a richiedere un documento a tutti i loro clienti e a trasmetterne gli estremi al più vicino commissariato, senza neanche rendere all'interessato l'informativa prevista dall'articolo 10 della legge 675/96. Ma se uno telefona a un albergo e chiede "Per cortesia, c'è il signor Tizio?" può sentirsi rispondere: "Mi dispiace, signore, si tratta di un dato personale e quindi non posso comunicarglielo, ai sensi della legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Riguarda anche gli Internet Provider?

Ora rileggiamo con attenzione la norma: *Ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche telematicamente, al Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile.* Significa che i soggetti obbligati (vedremo tra un attimo chi sono) devono in sostanza aprire un *account* intestato al CED del Viminale, dal quale si possano consultare e/o prelevare gli elenchi di tutti gli abbonati. Cioè anche quelli delle cosiddette "utenze riservate", dei telefoni cellulari e così via. Si deve tener presente che gli "organismi di telecomunicazione" possono avere anche elenchi particolari, con aggregazioni diverse da quelle degli elenchi telefonici pubblici. Tanto per fare un esempio, la



LA LEGGE E LA RETE

Secondo convegno del FORUM MULTIMEDIALE "LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE"

12 novembre 1997 ore 14.30

Centro Congressi Frentani - via dei Frentani 4, 00185 Roma

La discussione sul tema "LA LEGGE E LA RETE" è in corso dall'inizio di quest'anno su Internet, nell'ambito del Forum multimediale "La società dell'informazione". È la continuazione di quelle su "Comportamenti e norme nella società vulnerabile" (1995) e "Una rete di norme per il mondo in rete" (1996).

Su InterLex, a partire dalla pagina <http://www.interlex.com/inforum>, si possono leggere tutti i documenti pubblicati dall'inizio della discussione telematica, oltre alle conclusioni del convegno del '95. Le relazioni specifiche per l'incontro di quest'anno sono raggiungibili dalla pagina <http://www.interlex.com/conv97/relaz97.htm>.

Per questo motivo nel convegno non vengono presentate relazioni. I lavori si articolano in una serie di interventi "in tempo reale", della durata massima di dieci minuti, sulla base delle relazioni pubblicate. I lavori sono diffusi in diretta sul World Wide Web dal sito del quotidiano *la Repubblica* (<http://www.repubblica.it>).

Come partecipare

Tutti possono partecipare alla discussione telematica inviando relazioni, interventi o informazioni all'indirizzo forum@interlex.com. I materiali utili per il dibattito vengono pubblicati nelle diverse sezioni del Forum, a giudizio della redazione e del comitato scientifico di InterLex.

Chi desidera essere presente all'incontro del 12 novembre non deve fare altro che compilare e spedire la scheda di registrazione che si trova alla pagina <http://www.interlex.com/conv97/scheda.htm>. La scheda può essere ottenuta e rispedita via fax, telefonando alla segreteria organizzativa al numero (06) 8080892.

Le richieste saranno accettate fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Con le stesse modalità ci si può prenotare per un intervento: basta compilare la sezione RICHIESTA DI INTERVENTO, illustrando in poche righe il tema. Le richieste possono essere presentate anche durante il dibattito e saranno accolte, nei limiti del tempo disponibile, in funzione dell'andamento della discussione.

Naturalmente il Forum non finisce con il convegno del 12 novembre. Le pagine telematiche restano aperte per qualsiasi contributo.

Le informazioni aggiornate sono su Internet a partire dall'indirizzo

<http://www.interlex.com/conv97>

o possono essere richieste alla segreteria organizzativa:

Melograno Congressi, telefono (06) 8080892, fax (06) 8080999, e-mail melograno@mclink.it



Ti fa navigare su Internet



Misura il tasso d'inquinamento ambientale



Ti misura la temperatura corporea e la pressione



Ti apre il cancello



Ti controlla l'ingresso



Ti prepara il caffè



Ti invia un fax



Ti fa parlare in viva voce



Lo comandi con la tua voce



Si sintonizza su qualsiasi emittente TV, Televideo compreso



Si collega in videoconferenza

Ti accende il ventilatore



IL CUORE DELLE TUE ATTIVITÀ BATTE DENTRO UN SISTEMA JEPSSEN

Non c'è nulla che tu non possa fare con un sistema Jepssen: potente e superveloce, grazie alla rivoluzionaria tecnologia VAS SF PCI, annulla definitivamente i confini tra la fantascienza e la realtà. Finalmente puoi disporre di un computer per il controllo totale di tutte le tue attività e affidargli il compito di eseguire tutto ciò che ti è necessario fare nel modo più logico, preciso e rapido possibile.

Ecco le peculiarità che rendono esclusivo ogni computer Jepssen:

- La tecnologia proprietaria Super Fast PCI che evolve lo standard tradizionale aggiungendo ai programmi una velocità di elaborazione mai raggiunta prima;
- Il Total Upgrade che consente di aggiornare o potenziare in qualsiasi momento la configurazione originaria;
- Il Total Automation, con l'adozione di un

sistema di automazione modulare configurabile per un impiego "personalizzato", che ti permette di creare il tuo sistema di controllo ideale;

- Il Vocal Automation che evolve il concetto di controllo totale non solo tramite comandi impartiti con la tastiera o il mouse, ma direttamente con la tua voce, proprio come nei films di fantascienza: puoi scrivere una lettera, inviare un fax, fare una telefonata oppure accendere una lampada, la macchina del caffè o il climatizzatore: tutto naturalmente solo con la tua voce!

I computers Jepssen sono disponibili a partire dalla configurazione P-166 MMX, completa di monitor a colori, Sound Wave 32 3D, software Vocal Automation e microfono a cuffia, a sole L. 1.375.000 + Iva. Per ulteriori informazioni contatta il nostro Servizio Clienti per telefono o via Internet, oppure compila ed invia per posta o per fax il coupon allegato.

JEPSSEN Tecnologia del Terzo Millennio

JEPSSEN ITALIA Srl
Headquarters: Via Raddusa sn - 94011 AGIRA (Enna) - Tel. 0935/960777 phx - Fax 0935/960780

<http://www.jepssen.it>
jepssen@tin.it

Servizio Clienti
0935-960777

Desidero ricevere materiale illustrativo del Vostro prodotto

Desidero sapere qual'è il concessionario JEPSSEN a me più vicino

NOME _____

COGNOME _____

PROFESSIONE _____

VIA _____ N. _____

CITTA' _____ CAP _____

TEL. _____ FAX _____

vecchia proposta di "accesso facilitato a Internet", bocciata a furor di popolo, prevedeva che Telecom Italia acquisisse i dati di tutti coloro che chiedevano la tariffa agevolata per il collegamento con un provider: ecco come è possibile realizzare la schedatura di tutti gli abbonati alla Rete, anche senza obbligare i provider a rendere disponibili i propri elenchi.

La lettura di questo comma, combinata con le "definizioni" elencate nell'articolo 1 del DPR 318, ha messo in allarme anche i fornitori di Internet, che a prima vista sembrerebbero tenuti a mettere a disposizione del CED del Ministero dell'Interno "anche telematicamente" gli elenchi degli abbonati. Infatti nella definizione di "organismi di telecomunicazioni" compaiono i "servizi di telecomunicazioni", che comprendono anche quelli relativi a Internet. Un più attento esame della normativa porta però a ritenere che la disposizione riguardi solo gli "organismi di telecomunicazioni" e non i fornitori di "servizi di telecomunicazioni" e quindi che l'obbligo di collegamento al CED del Ministero dell'Interno non riguardi gli Internet provider. Vediamo perché.

La norma dice: "ogni organismo di telecomunicazione". Nelle "definizioni" dell'articolo 1 si legge che *Ai sensi del presente regolamento si intendono per... e) "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni.* Proprio quest'ultima frase ha fatto sorgere la questione se il terzo comma dell'articolo 17 riguardi anche gli Internet provider. Essi infatti sono inequivocabilmente compresi tra i soggetti indicati dalla successiva lettera q) *"servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi.*

Dunque il combinato disposto delle lettere a) e q) dell'articolo 1 estenderebbe agli Internet provider la disposizione del terzo comma dell'articolo 17. A mio avviso non è così, per due motivi. Il primo è nella *ratio* della norma: come si evince chiaramente dalla normativa europea sulla liberalizzazione delle telecomunicazioni, gli "organismi di telecomunicazioni" sono le varie Telecom, cioè i soggetti che installano e gestiscono le reti. Infatti la direttiva 90/388 CE definisce *"Organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni*" e spiega che questi sono *i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la for-*

natura di un servizio o la gestione di una determinata attività.

Questo testo non è stato sostanzialmente cambiato dalle direttive che hanno modificato la 90/388, cioè la 94/46, 95/151, la 96/2 e la 96/19 (spero che non me ne sia sfuggita alcuna). Invece nella direttiva che precede la 388, la 90/387, sono contenuti anche i servizi pubblici di telecomunicazioni: *2. Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazione e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni.* Evidentemente il legislatore italiano si è richiamato a questa norma, per il fatto che il DPR 318 attua anche la 387 [fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP)]. Ma questo non significa che gli Internet provider siano "organismi di telecomunicazioni" e quindi destinatari del contestato comma 3 dell'articolo 17.

Infatti è un organismo di telecomunicazioni il soggetto al quale sono riconosciuti *diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni.* Il "nonché" indica un'aggiunta alla prima frase, cioè inserisce un'ulteriore possibile caratteristica del titolare dei diritti, quella di fornitore di servizi, "oltre" che di installatore e fornitore di reti. Dunque un soggetto che fornisce servizi, ma non è installatore e fornitore di reti, non è "organismo di telecomunicazioni".

Infatti la concessione di diritti non riguarda i fornitori di servizi di telecomunicazioni, che sono invece soggetti ad autorizzazione generale o licenza individuale, ai sensi della lettera ac), numeri 1) e 2) dello stesso articolo 1 del DPR 318. Questo si evince anche dall'articolo 6, comma 1: *L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione generale...*

Dunque abbiamo due categorie di operatori: quelli che sono titolari di diritti, anche speciali ed esclusivi (organismi di telecomunicazioni), e quelli che sono soggetti ad autorizzazione generale, tra questi gli Internet provider (tralascio quelli che devono richiedere la licenza individuale, comma 6 e seguenti dello stesso articolo 6, perché essa in linea di principio non riguarda la fornitura di servizi Internet).

La conclusione è che l'articolo 17, comma 3, si riferisce solo agli "organismi di telecomunicazioni", gli Internet provider non sono tali, quindi non sono obbligati a mettere a disposizione i propri elenchi alla banca dati del Ministero dell'Interno.

Ma questo, evidentemente, non risolve i gravi problemi suscitati da questa norma, ammesso che sia legittima.

MS



Ti sveglia con la tua musica preferita



Ti fa navigare su Internet



Ti fa consultare le enciclopedie multimediali

RECL. Pm. Guida



Ti fa giocare in 3D



Ti accende la luce



Ti invia un fax



Ti irriga il giardino



Ti fa vedere un video CD



Ti prepara il caffè



Ti rileva il battito cardiaco e ti misura la pressione



Ti fa parlare in viva voce

Ti spegne il forno



JEPSSSEN PC FAMILY: IL TUO NUOVO AMICO DI FAMIGLIA

Con Jepssen PC Family la tua TV diventa anche un computer.

Sempre attenta alle esigenze del mercato, Jepssen ha creato **PC Family**, per assicurare a tutti i componenti di un nucleo familiare il massimo delle prestazioni e delle comodità. **Finalmente il computer diventa il cuore della casa**; esso infatti si collega direttamente al televisore per essere utilizzato da tutti: i figli, ad esempio, possono divertirsi con i nuovi giochi 3D senza sacrificare le dimensioni delle immagini, aumentando la spettacolarità grazie alla speciale funzione grafica tridimensionale e all'audio stereo 3D surround; la presenza del modem superveloce a 33.600 bps permette alla mamma e al papà di navigare con Internet direttamente sullo schermo della TV per informarsi o fare degli acquisti, mentre tutti, grazie alla dotazione del lettore CD Rom multimediale potranno consultare l'infinità di software e di enciclopedie per la famiglia o utilizzare i

programmi applicativi più svariati per Windows '95. Inoltre, nelle versioni dotate delle **funzioni multimediali** e del **Vocal Automation System**, il PC Family sarà anche il cuore di controllo di tutte le attività domestiche, poiché si potranno impartire tutti i comandi direttamente con la voce: potrai così controllare, ad esempio, la macchina del caffè, le luci nelle varie stanze, l'impianto di condizionamento, la porta d'ingresso...praticamente tutto quello che c'è di elettrico ed elettronico nella tua casa, oltre che monitorare il tuo stato di salute e quello dell'ambiente in cui vivi. PC FAMILY è disponibile a partire da L. 1.249.000 + Iva.

Per ulteriori informazioni contatta il nostro Servizio Clienti per telefono o via Internet, oppure compila ed invia per posta o per fax il coupon allegato.

JEPSSSEN

Tecnologia del Terzo Millennio

JEPSSSEN ITALIA Srl
Headquarters: Via Radlusa sn - 94011 AGIRA (Enna) - Tel. 0935/960777 pbx - Fax 0935/960780

<http://www.jepssen.it>
jepssen@tin.it

Servizio
0935-960777
Clienti

Desidero ricevere materiale illustrativo del V° prodotto

Desidero sapere qual'è il concessionario JEPSSSEN a me più vicino

NOOME _____

COGNOME _____

PROFESSIONE _____

VIA _____ N. _____

CITTA' _____ CAP _____

TEL. _____ FAX _____



I lavori per il codice deontologico degli Internet provider

Autoregolamentazione difficile se manca la legge

Tra i molti problemi ancora non risolti nel settore delle telecomunicazioni c'è anche quello di un quadro normativo completo e coerente per le attività telematiche. Di questo quadro dovrebbe far parte il codice dei fornitori di servizi Internet, previsto da diverse leggi e dall'Unione europea.

di Manlio Cammarata

Sono passati parecchi mesi da quando, su queste pagine e nell'ambito del Forum multimediale "La società dell'informazione", abbiamo incominciato a parlare di un codice di autoregolamentazione degli Internet provider. Una bozza preparata da alcuni componenti del comitato scientifico di InterLex con l'aiuto dei tecnici è quasi pronta, ma non soddisfa i suoi stessi estensori, per una serie di motivi che cerco di riassumere.

Vediamo prima di tutto il quadro di riferimento. Il codice deontologico dovrebbe rispondere da una parte alle indicazioni dell'Unione europea, rivolte al controllo dei contenuti "illeghi e nocivi" di Internet, e dall'altra alle esigenze di protezione dei dati personali, con l'intervento del Garante, secondo il dettato del primo comma, lettera h), dell'articolo 31 della legge 675/96.

E' ovvio che le soluzioni di questi due punti devono essere coerenti con tutto il sistema normativo italiano, al quale tuttavia manca un pezzo importante per il nostro settore: il decreto legislativo previsto dalla legge-delega 676/96, che dovrà regolare proprio il trattamento dei dati personali nelle attività telematiche. Insomma, in una visione sistematica il codice dovrebbe comporre un triangolo insieme alle disposizioni europee e alla normativa italiana. Siccome la normativa italiana ancora non c'è, il triangolo non si può chiudere. E non è ragionevole scrivere un codice che faccia riferimento a una normativa inesistente, sulla quale non ci sono, per ora, neanche indicazioni di massima.

Dunque le regole che oggi possono essere inserite nel codice possono avere solo il valore di una proposta al legislatore e potrebbero dover essere riscritte dopo l'emanazione del decreto legislativo.

Ma qui ci troviamo di fronte a un altro problema: se non si possono inserire in un codice di autoregolamentazione norme contrarie alla legge, è anche del tutto inutile prevedere disposizioni già presenti nella legge stessa. In sostanza la normativa "spontanea" dovrebbe intervenire solo per precisare i termini di applicazione della legge, nella misura in cui questa lascia uno spazio discrezionale agli operatori. Per esempio, per il codice dei giornalisti - che dovrebbe essere pronto in tempi abbastanza brevi e costituire un punto di riferimento anche per il nostro lavoro - il problema è nella definizione e nella collocazione della linea di confine tra il diritto alla riservatezza e il diritto-dovere di

cronaca. La questione è complicata dal fatto che si devono risolvere due diversi ordini di problemi: uno è il limite della vita privata dei personaggi pubblici (il caso di Lady Diana insegna), l'altro è l'eventuale diffusione di informazioni su privati cittadini, e si pone in particolare nel caso in cui un soggetto qualsiasi si trova suo malgrado coinvolto in una vicenda che richiama l'interesse del pubblico. Con una frase ad effetto potremmo dire "il privato del pubblico e il pubblico del privato".

Anche per Internet abbiamo diversi ordini di problemi. Il primo è la diffusione di informazioni personali nei contenuti della Rete, diffusione che avviene su scala planetaria e al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo non solo dell'interessato, ma anche di chi pubblica le informazioni stesse. Il secondo, ancora più grave e di più difficile soluzione, consiste nella possibilità di aggregazione e di elaborazione di dati presenti sulla rete - sottolineo, senza alcuna possibilità di controllo - che possono fornire informazioni su un individuo molto al di là delle intenzioni di chi ha diffuso quei dati, anche dello stesso interessato.

Facciamo un esempio. Il solito Mario Rossi è iscritto a due liste di discussione, su argomenti diversi e gestite da soggetti diversi. Una è dedicata alle auto sportive, nell'altra si discute di diritto. In più il nostro uomo ha pubblicato su un sito di annunci economici la ricerca di un'abitazione di lusso, e anche l'offerta di vendita di un'automobile di media cilindrata. Sono informazioni isolate, che non dicono nulla sul Rossi, anche perché negli annunci economici c'è solo il numero di telefono. Ma la ricerca di un'abitazione di lusso attira l'attenzione dell'ufficio marketing di una società che propone investimenti finanziari. Dal numero di telefono in un attimo scoprono il secondo annuncio e risalgono alle generalità del Rossi, quindi con il suo nome lanciano una ricerca sulla rete. Scoprono la sua appartenenza alle due liste di discussione, con una rapida indagine negli albi professionali vedono che fa l'avvocato e giungono a una conclusione: l'avvocato Rossi "ha fatto i soldi" e quindi è il caso di contattarlo per proporgli un investimento.

Semplice, legittimo, e in questo caso anche "innocente". Ma con lo stesso sistema si possono ottenere informazioni anche molto più delicate e per fini molto meno nobili. E' il problema della "disseminazione dei

dati personali", che su Internet è particolarmente intensa, si presta facilmente all'elaborazione per scopi del tutto diversi da quelli per i quali i dati sono stati immessi.

Il problema è se e come si possa mettere un limite a queste situazioni, il che presuppone anche la disponibilità di strumenti tecnici adeguati. Per ora non siamo in grado di dare una risposta, e non solo a livello di autoregolamentazione, perché anche il legislatore dovrà fare i conti con la natura della Rete e con i suoi inafferrabili schemi. Un ulteriore problema è quello di azioni come il *mail spamming*, cioè la diffusione su vasta scala di messaggi a liste di abbonati normalmente accessibili in rete: devono essere vietate dalla legge, come sta accadendo in alcuni stati americani, o può bastare l'autoregolamentazione? E, in questo caso, quali sanzioni devono essere applicate a chi commette l'atto vietato e al "provider" che non lo ha impedito?

Ma c'è un terzo aspetto da considerare, sul quale il futuro decreto legislativo dovrà fornire almeno qualche linea guida: è il trattamento dei dati personali che vengono necessariamente raccolti, con procedure automatiche, dai sistemi ai quali accedono gli utenti. Questi dati non sono necessari solo a fini tecnici o amministrativi, ma anche per risalire agli autori di atti illeciti o comunque contrari alle regole della rete. Si deve tener presente che l'elaborazione di questi dati può essere necessaria anche in funzione delle misure minime di sicurezza, che devono essere indicate da un regolamento di prossima emanazione (il termine previsto dalla legge è il 4 novembre). Quindi il quadro legislativo di riferimento per il codice deontologico non si limita alle norme della 675/96 e al decreto legislativo previsto dalla 676/96, ma deve considerare anche la normativa sulla sicurezza e, per di più, gli aspetti di competenza della costituenda Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Da tutto questo deriva una conseguenza molto semplice: non è possibile completare il codice deontologico prima che sia delineato il quadro legislativo di riferimento.

Veniamo al secondo lato del triangolo descritto all'inizio: la richiesta di controllo, che viene dall'Unione europea, sui "contenuti illegali e nocivi di Internet". Una

definizione illogica e inaccettabile, che non può essere presa come punto di partenza per dettare regole né a livello legislativo, né a livello di autoregolamentazione.

Vediamo il primo termine, "contenuti illegali": ciò che è illegale non può essere regolamentato. Se in un sito ci sono informazioni contrarie alla legge (traffico d'armi, terrorismo, riciclaggio di denaro sporco, pedofilia o altro) non c'è autoregolamentazione che tenga, si deve applicare la legge penale. I problemi possono sorgere nel momento in cui si cerca di rintracciare e perseguire i criminali, nascosti chissà dove nel labirinto telematico, ma non è certo l'autoregolamentazione dei provider che può risolverli. Occorrono leggi nazionali (che ci sono) e accordi internazionali, che devono portare alla definizione di un "diritto della rete" riconosciuto dal maggior numero possibile di stati.

Ma il vero problema da risolvere è quello dei contenuti "critici", cioè delle informazioni che non sono contrarie alla legge (di un certo paese, e se provengono dall'estero?), che tuttavia possono essere dannose per certe categorie di soggetti, in particolare i minori. Ma chi stabilisce se un contenuto è "nocivo"? Interventi autoritari in questo campo si configurerebbero senza dubbio come un'intollerabile censura, e proprio per questo l'autoregolamentazione potrebbe essere utile, purché abbia un preciso quadro di riferimento a livello internazionale. E' ridicolo pensare di controllare i contenuti di Internet a livello nazionale, stabilendo criteri autarchici di selezione dei contenuti! Gli strumenti vanno trovati "nella Rete" (e ci sono), ma vanno applicati in funzione del diritto dell'utente di scegliere le informazioni per sé o per i propri figli.

E qui arriviamo al punto che deve essere considerato fondamentale: il codice deontologico degli Internet provider deve essere ispirato prima di tutto alla tutela dell'utente, al rispetto dei suoi diritti, sia per quanto riguarda l'accesso ai contenuti, sia per quanto riguarda il rapporto con i fornitori. Solo se soddisferà queste condizioni potrà rivelarsi uno strumento utile per il progresso (anche commerciale) dell'uso di Internet e per rendere proficuo il lavoro dei suoi operatori.

Tutto il resto è aria fritta.

MC

I SEMINARI DEL FORUM MULTIMEDIALE "LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE"

Dati personali, sicurezza, documenti elettronici

Roma, 20 e 21 novembre 1997

Queste due giornate di lavoro, organizzate sullo schema delle precedenti edizioni dei seminari del Forum, sono rivolte alle aziende, ai professionisti e agli enti pubblici. Offrono approfondimenti sistematici e indicazioni pratiche su materie di grande attualità, con l'intervento dei migliori esperti italiani sulle specifiche materie.

I temi di questa edizione sono particolarmente interessanti. Le modifiche alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, introdotte dai decreti legislativi dell'8 maggio e del 29 luglio di quest'anno (alle quali si aggiungono le interpretazioni e le indicazioni del Garante) impongono una rilettura delle norme, con notevoli conseguenze sul piano applicativo. Saranno esaminate in particolare le procedure per le notificazioni dei trattamenti, che dovranno essere presentate a partire dal 1. gennaio 1998 sui modelli predisposti dal Garante, e le implicazioni delle disposizioni sulle misure minime di sicurezza, destinate a costituire la base per tutta la futura normativa sulla protezione dei dati e dei sistemi informativi.

Nella seconda giornata saranno esaminati i regolamenti sul documento informatico e la firma digitale, che porteranno a grandi innovazioni sia nei rapporti tra privati, con particolare riguardo al commercio elettronico, sia nelle procedure della pubblica amministrazione

e nelle comunicazioni tra uffici pubblici e cittadini. Data la novità della materia, saranno svolte esercitazioni pratiche di generazione e impiego delle chiavi crittografiche e di codificazione, decodificazione, autenticazione e controllo dei documenti digitali.

I relatori: Gian Maria Borrello, ricercatore e funzionario di InfoCamere; Giovanni Buonomo, magistrato, addetto all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; Manlio Cammarata, giornalista, direttore di InterLex; Daniele Coliva, avvocato in Bologna; Giuseppe Corasanti, sostituto procuratore presso la Pretura circondariale di Roma e docente di diritto dell'informazione alla Luiss Guido Carli; Corrado Giustozzi, giornalista scientifico, MCmicrocomputer; Enrico Maccarone, notaio in Palermo e webmaster del sito del Consiglio nazionale del notariato; Andrea Monti, avvocato in Pescara; Paolo Nuti, ingegnere, direttore di MC-link.

Tutte le informazioni aggiornate sono su InterLex all'indirizzo <http://www.interlex.com/seminari> o possono essere richieste alla segreteria organizzativa:

Melagrano Congressi, via D. Chelini 9, 00197 Roma
telefono (06) 8080892, fax (06) 8080999
e-mail melagrano@mclink.it